

Elio CICINELLI

Schemi di  
**DIRITTO  
PENALE**  
**PARTE GENERALE E SPECIALE**

Con analisi dei reati di parte speciale  
e glossario delle tipologie di reati

XI edizione  
2024

  
Neldiritto  
Editore

Oggetto giuridico	→	<b>patrimonio, pubblica incolumità.</b>
Soggetto attivo	→	<b>reato comune.</b>
Natura giuridica	→	<b>reato di pericolo concreto.</b>
Elemento soggettivo	→	<b>dolo specifico</b> , consistente nel fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento.
Profili processuali	→	la <b>procedibilità</b> è <b>d'ufficio</b> e la <b>competenza</b> del <b>Tribunale Monocratico</b> .

## ■ 5. Danneggiamento (art. 635 c.p.).

Condotta incriminata	→	<b>distruggere, disperdere, deteriorare</b> , rendere in tutto o in parte inservibili <b>cose</b> mobili o immobili <b>altrui</b> , con le seguenti modalità: <b>con violenza alla persona o con minaccia, in occasione del delitto previsto dall'art. 331 c.p.</b> , su <b>edifici pubblici</b> o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625 (periodo così modificato dalla l. n. 22/2022), su opere destinate all'irrigazione, <b>su piante</b> di viti, alberi, arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, <b>su attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive</b> (le predette modalità prima del <b>d.lgs. 7/2016</b> erano previste solo come circostanze aggravanti e ne determinavano la procedibilità d'ufficio, ora con il suddetto intervento legislativo è prevista l'irrelevanza penale del mero danneggiamento prima contenuto nel comma 1, punito con la sola sanzione pecuniaria civile), <b>in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico</b> (ipotesi questa introdotta dal d.l. n. 53/2019, conv. con modificaz. dalla l. n. 77/2019).
	→	Distruggere, disperdere, deteriorare o rendere, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico (co.3, modificato dalla L. 22 gennaio 2024, n. 6)
Oggetto giuridico	→	<b>patrimonio mobiliare e immobiliare.</b>
Soggetto	→	<b>reato comune.</b>

attivo Natura giuridica	→	<b>reato di danno; di evento; a forma vincolata.</b>
Consumazione	→	realizzazione delle condotte vietate dalla norma.
Tentativo	→	configurabile.
Elemento soggettivo	→	<b>dolo generico.</b>
Profili Processuali	→	<b>nei casi previsti dal co. 1, nonché, in forza del Decreto Correttivo Cartabia del 2024, dal co. 2 n. 1), limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell'art. 625, co. 1 n. 7), c.p., il delitto è punibile a querela della persona offesa.</b> Si procede, tuttavia, d'ufficio se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall'art. 331 c.p. ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, nonché, ai sensi dell'art. 1 Legge n. 168/2023 (c.d. Riforma Roccella), qualora il fatto sia stato commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto già destinatario dell'ammonimento del Questore, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento. La <b>competenza del Tribunale Monocratico.</b>
Sospensione condizionale della pena	→	la sospensione condizionale della pena è subordinata <b>all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato</b> , ovvero, se il condannato non si oppone, alla <b>prestazione di attività non retribuita a favore della collettività</b> per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

## ■ 6. Truffa (art. 640 c.p.).

Condotta incriminata	→	<b>indurre, mediante artifici</b> (simulazione o dissimulazione della realtà esterna) <b>o raggiri</b> (attività simulatrice sostenuta da parole o argomentazioni idonee a far scambiare il falso col vero), taluno <b>in errore</b> per procurare a sé o ad altri <b>un ingiusto profitto</b> (anche di natura non patrimoniale) <b>con altrui danno</b> (effettiva perdita patrimoniale). La giurisprudenza più recente ammette anche la configurabilità della <b>truffa per silentium</b> laddove si presenti una componente ingannatrice, attribuendo rilevanza all'idoneità delle condotte a produrre l'effetto di induzione in errore della vittima. Requisito implicito è rappresentato dall' <b>atto di disposizione patrimoniale</b> ad opera della vittima.
Oggetto giuridico	→	patrimonio e libera formazione del consenso.